

Tecniche investigative e dibattimentali contro la violenza economica

*Raffaella Vitale**

1. Nell' ambito del dibattuto tema della violenza di genere, dobbiamo necessariamente soffermarci sulla c.d. "violenza economica", intendendosi ricompresi in tale ambito, tutti i reati contro la famiglia, la violazione degli obblighi di assistenza familiare, la violazione degli obblighi economici.

Il d.lgs 1.03.2018, n. 21 - pubblicato in G.U. n. 63 del 22.03.2018-, in attuazione della delega prevista all'art. 1, comma 85, lett. Q della L. 23.06.2017 n. 103, ha introdotto nell' ordinamento penale il principio **della riserva di codice**.

Nella legge delega si richiedeva l'attuazione, sia pure tendenziale, del principio di riserva di codice nella materia penale al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni attraverso l'inserimento, nel codice penale, di tutte quelle fattispecie criminose previste da disposizioni di legge già in vigore dirette a tutelare beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana. Così nell'ambito di tale opera di revisione sistematica dell' ordinamento penale, finalizzata a garantire una maggiore organicità del sistema punitivo complessivamente considerato, si inserisce l' art. 570 bis c.p. rubricato "violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio" che sanziona, con le pene previste dall' art. 570 c.p. la condotta del coniuge che si sottrae all' obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ovvero viola gli

obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli."

La norma riproduce, anche se non in modo letterale, le previgenti disposizioni penali contenute nell' art. 12 *sexies* della legge 1 dicembre del 1970 n. 898 (legge sul divorzio) e agli artt. 3 e 4 della legge 8 febbraio 2006 n. 54 (legge sull' affidamento condiviso), norme che conseguentemente sono state espressamente abrogate dall' art. 7 lettera b) e d) del d.lgs n. 21 del 2018.

La problematica che si è posta circa l' art.570 bis novellato, è la possibilità di applicarlo anche ai figli nati fuori dal matrimonio (fattispecie questa prevista dal previgente art. 12 *sexies* I. 898/70 e dagli artt. 3 e 4 della L. 54/2006). Ciò perché l'art. 570 bis contempla quale soggetto attivo del reato il "coniuge", termine che potrebbe indurre a ritenere il reato come un reato proprio.

Con ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore e con ordinanza della Corte di Appello di Trento sono state mosse questioni di legittimità costituzionale della norma in esame; il Tribunale di Nocera Inferiore per violazione dell'art. 3 della Costituzione, la Corte di Appello di Trento, per eccesso di delega del d.lgs. 21/2018, in relazione agli artt. 25 e 76 della Costituzione.

La Corte di Cassazione (con sentenze 56080/2018 e 55744/2018, successive alle ordinanze di rimessione) ha ritenuto che la norma in esame, debba essere estesa anche ai figli nati fuori dal matrimonio in quanto l' art. 3 della L. 54/2006 è stato abrogato e trasfuso nel 570 bis per volontà del legislatore. In definitiva, le norme civilistiche ed il conseguente regime penale delle violazioni ritenute meritevoli di tale sanzione vedono quale presupposto non già l' esistenza di un matrimonio, bensì il mero rapporto di genitorialità essendo questa la fonte dell' obbligazione.¹

¹ *La Corte Costituzionale con sentenza 18 luglio 2019, n. 189, pronunciando nei giudizi riuniti, ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dalla Corte di appello di Trento, in riferimento agli artt. 25 e 76 Cost., ed ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 570 – bis del codice penale, sollevate dal Tribunale di Nocera*

2. Passando al tema affidatomi, sposterei l'attenzione su quelle che sono le cosiddette "tecniche" investigative e dibattimentali contro la violenza economica.

A tal fine, l'ufficio cui appartengo - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma - al fine di assicurare una trattazione separata e secondo modalità costanti ed univoche dei procedimenti per i reati di cui agli artt. 570 c.p., 570 bis c.p. e 388 c.2 c.p., ad eccezione dei casi in cui tali fattispecie di reati siano connessi con altre fattispecie criminose, con provvedimento del Procuratore della Repubblica n. 2956/18 del 27.07.2018 ha disposto l'assegnazione di tutti i procedimenti di cui ai reati suddetti al Pubblico Ministero, che coordina la trattazione di tali tipologie di reati e si avvale della collaborazione di nove VPO, assicurando la rotazione nella trattazione dei fascicoli secondo criteri automatici.

Va detto ovviamente che il progetto "*sperimentale*" rientra nell'ambito dell'esercizio delle nuove funzioni previste dagli artt.16 e 17 d. lgs 116/2017.

L'ufficio è denominato SDAS 4, acronimo che sta per *Segreteria definizione affari seriali IV*, ed è composto da nove viceprocuratori onorari che istruiscono i fascicoli sotto il coordinamento del Pubblico Ministero, il quale si avvale di personale amministrativo e personale di Polizia giudiziaria e tratta tutti gli adempimenti relativi ai procedimenti di cui agli artt. 570, 570 bis c.p. e 388 c.2 c.p., dalla loro iscrizione nel registro degli indagati, ai sensi dell' art. 335 c.p.p., sino all' emissione del decreto di citazione diretta a giudizio, ovvero alla richiesta di archiviazione.

Inferiore, dalla Corte di appello di Trento, nonché dalla Corte di appello di Milano e dal Tribunale di Civitavecchia, in riferimento agli artt. 3,25, 30 e 76 Cost., sul rilievo che la ricostruzione del dato normativo operata dalla Corte di Cassazione era l'unica armonizzabile con il sistema, univocamente orientato alla piena equiparazione tra la posizione dei figli legittimi e nati fuori dal matrimonio, e trovava fondamento nella legge ed in particolare nel combinato disposto di due norme (art.4, comma 2, della legge n. 54/2006 e art. 8 d.lgs. n. 21 del 2018) che a loro volta si integrano con la disposizione incriminatrice di cui all'art. 570 bis c.p., determinando l'estensione del relativo ambito applicativo.

In concreto, dunque, si procede ad analizzare il fascicolo che viene distribuito, secondo un ordine alfabetico; ciascun fascicolo iscritto ad RGNR sarà dotato di numero sezionale interno e viene gestito autonomamente da ciascun VPO per due ordini di motivi: per conoscere il numero di fascicoli totali annuali, visto l'elevatissimo numero di denunce querele in materia; per distribuire i seguiti della P.G., in quanto nella delega di indagine alla P.G. ciascun VPO inserisce il numero sezionale interno.

Va detto che in siffatta tipologia di reati, l'attività d'indagine si risolve, nella stragrande maggioranza dei casi, nella mera acquisizione (tramite delega alla P.G. che provvederà a richiederla alla persona offesa ovvero presso il proprio difensore) della documentazione mancante menzionata nella denuncia-querela dalla stessa persona offesa, documentazione consistente nei provvedimenti violati (sentenze di cessazione effetti civili del matrimonio, omologhe di separazione, accordi di separazione, ricorsi per la modifica delle condizioni di separazione e/o comunque di modifica in genere dei provvedimenti che prescrivono gli obblighi di natura economica) e, nelle ipotesi in cui la persona offesa in denuncia-querela chiede di essere ascoltata, si procede ad escussione mediante invito a comparire per il tramite della P.G., ovvero si delega l'attività alla P.G. della sezione o a quella procedente, indicando nella delega il maggior numero di domande da formulare. Viene poi acquisita la scheda anagrafica con il certificato penale dell' indagato e si procede ad una prima valutazione sulla qualificazione giuridica del fatto, al fine di valutare se il fatto/reato sia sussumibile nelle fattispecie penali di competenza del gruppo; ove si ravvisino altre ipotesi di reato, se in materia di reati in ambito familiare (572 c.p. maltrattamenti in famiglia o atti persecutori 612 bis c.p.) andranno riassegnati dal Sostituto coordinatore ad altro Sostituto del gruppo VIO (violenza) ovvero andrà fatto provvedimento di stralcio.

Se invece il fatto appare completamente diverso da quello per cui è stato iscritto viene fatta modifica di richiesta iscrizione ex art. 335 c.p.p.

Si procede poi, nei casi di evidente incongruenza tra quanto emerso in denuncia - querela rispetto al provvedimento del giudice civile, ovvero nei casi di palese infondatezza della *notitia criminis* ad escutere a sommarie informazioni l'indagato ai sensi dell'art. 350 c.p.p., il quale evidentemente con il primo atto delegato (elezione di domicilio) è assolutamente conscio del procedimento a suo carico.

Esaurita tale attività si procede, quindi, nel termine di scadenza dei sei mesi dalla data di iscrizione nel registro degli indagati (ovviamente se le indagini sono terminate in tale termine), all' emissione dell' avviso ex art.415 bis c.p.p., con conseguente attività, nei venti giorni successivi, di acquisizione di memorie ovvero di interrogatori da parte degli indagati che, avendone facoltà, ne possono fare richiesta, ed alla successiva redazione del decreto di citazione a giudizio e della relativa lista testimoniale che andrà depositata nel termine di scadenza alla cancelleria della sezione competente per materia.

Vi sono infine i casi in cui si procede a formulare richiesta di archiviazione al GIP allorquando il fatto non appare sussistere, in quanto la vicenda appare molto conflittuale tra le parti e non si ravvisano ipotesi di reato, quando cioè dalla documentazione allegata (ad esempio copia di versamenti bancari, assegni e mail) non si evince in alcun modo la volontà di non adempiere e comunque ai sensi dell' art. 125 disposizione di attuazione non vi sarebbero elementi per sostenere l'accusa in giudizio anche in riferimento all' 'elemento soggettivo del dolo.

Quanto alla trattazione dibattimentale dei reati commessi in danno di soggetti deboli (ricomprendendosi in tale ambito tutti i reati di cui agli artt. 570, c.p., 570 bis, 572, 612 bis c.p.) il Tribunale di Roma ha creato delle sezioni specializzate (I IV, V, X sezione penale) al fine di assicurare la trattazione separata e specifica di s i f f a t t e materie affidate a giudici specializzati.

- *Relazione svolta da Raffaella Vitale, Viceprocuratore Onorario presso la Procura della Repubblica di Roma, all'incontro di studio sulla violenza di genere, organizzato dalla SSM – Formazione decentrata di Campobasso il 29 marzo 2019.*

*